

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, PECCHIOLI, FIORI, GIUSTINELLI, MACALUSO, LIBERTINI, FERRARA, VESENTINI, CAVAZZUTI, NEBBIA, ARFÈ, ALBERICI, CHIAROMONTE Maurizio, ONORATO, CALLARI GALLI, NESPOLO, VISCONTI e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1988

Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai indilazionabile assicurare all'interno del sistema informativo un insieme di regole che ne garantiscano la pluralità e la produttività; in una logica di sviluppo dinamica ed equilibrata. È cioè indispensabile un governo pubblico del sistema informativo dalle connotazioni fortemente innovative, che assicuri la moltiplicazione delle fonti, delle voci, delle potenzialità espressive, e la piena valorizzazione delle risorse economiche e culturali, rifuggendo però da ogni tentazione dirigistica e pedagogica.

La proposta che avanziamo, quella cioè di un'alta autorità di garanzia e governo del sistema informativo, punta alla costituzione di una Commissione nazionale per le comunicazioni di nomina parlamentare che consenta al

sistema, pur immerso nella politica e nel mercato, di rimanere autonomo dai vincoli e dai condizionamenti impropri del mercato e della politica.

Il primo obiettivo con il quale la Commissione è chiamata a misurarsi è quello di un governo coordinato e unitario dell'insieme del sistema informativo, del settore televisivo nelle sue componenti pubblica e privata, di quello della carta stampata e della pubblicità. Questo nella consapevolezza che in conformità con le indicazioni delle esperienze straniere a noi più vicine, come della *Commission Nationale des communications et des libertés*, i compiti di governo della Commissione devono riguardare l'intero sistema. Qui sta l'elemento innovativo più forte della nostra proposta. Si

tratta di una scelta imposta dalle stesse ragioni che nella definizione di una normativa *anti-trust*, ci portano a definire limiti e divieti per le concentrazioni cosiddette orizzontali o miste: sono indispensabili un controllo e un governo cumulativo e congiunto dei mezzi elettronici e dei mezzi di stampa. Ma tale scelta non ci porta a perdere di vista la specificità di ciascun mezzo; le differenze, ad esempio, che nella sovrapposizione ed interrelazione esistenti tra i due segmenti dell'informazione elettronica, permangono tra gli statuti di una televisione di Stato, obiettivamente più sensibile alle esigenze del servizio pubblico, e quello delle private.

In questo quadro di sistema passiamo ad esaminare le competenze e le funzioni che a nostro avviso devono essere assegnate alla Commissione nazionale delle comunicazioni.

In primo luogo la tenuta del registro delle imprese di comunicazione di massa. Si tratta dell'esercizio della funzione di controllo sui requisiti necessari per essere legittimati ad operare nel sistema, e riguarda l'abilitazione che la Commissione può concedere ad emittenti televisive, imprese editoriali o di stampa, concessionarie pubblicitarie operanti per le une o le altre, ed infine alle imprese produttrici e distributrici di programmi, o più in generale, di servizi alle imprese dei mezzi di comunicazione.

Vi è poi «l'abilitazione concreta» che riguarda la possibilità, per le emittenti private, di trasmettere, si tratti di televisioni via etere, via cavo o ripetitrici di programmi esteri; tale abilitazione la si conseguirà con un'apposita concessione rilasciata dalla Commissione. È questo forse il più importante tra gli atti di governo del sistema di comunicazione elettronica che eserciterà la Commissione; si tratta infatti di affidare a quest'alta autorità un forza di governo piena, come è riconosciuta agli organismi similari operanti in Francia (la C.N.L.C.) e negli Stati Uniti (la F.C.C.). All'esecutivo va invece mantenuto l'atto squisitamente politico di governo del sistema: la pianificazione delle frequenze.

Oltre a questa prima gamma di funzioni le competenze della Commissione dovrebbero riguardare l'insieme dei controlli e degli interventi sull'attività concreta e quotidiana

dei media. Si tratta di assicurare la trasparenza, il pluralismo e la produttività del sistema e al tempo stesso di garantire i diritti individuali e politici del pubblico esposto all'attività dei media. Sarà quindi anche compito della Commissione far rispettare le regole sulla correttezza della pubblicità, sulla sua riconoscibilità e distinzione rispetto agli altri tipi di comunicazione a tutela del consumatore utente; la Commissione dovrà inoltre far rispettare le regole della propaganda preelettorale e della diffusione dei risultati dei sondaggi; quindi dovrà vigilare che siano rispettate le regole a tutela dell'onore e degli altri diritti di personalità eventualmente lesi dai media, in particolare il diritto alla rettifica.

Le competenze da assegnare alla Commissione proprio in quanto strumento di «garanzia» del sistema dei media dovrebbero andare oltre; estendersi ad altri due aspetti di particolare rilevanza. Si tratta di affidare alla Commissione la competenza a decidere circa il diritto delle aziende editoriali *non profit* ad accedere ai contributi dello Stato come stabilito dalla nuova legge sull'editoria; e quindi di intervenire a tutela della libertà e della autonomia professionale dei giornalisti nel rapporto con la proprietà delle testate di appartenenza, compito quest'ultimo da coordinare con i soggetti, come la F.N.S.I. e l'ordine dei giornalisti, che hanno funzioni e competenze specifiche a riguardo.

Il sistema di regole, di cui il nuovo organismo dovrà garantire il rispetto, deve essere dettato in primo luogo dal Parlamento, che deve definire le norme di principio, i lineamenti fondamentali ai quali il sistema delle comunicazioni deve riferirsi, mentre la Commissione dovrebbe avere il compito di specificarli ed adeguarli progressivamente ad una realtà in continuo e veloce movimento.

I poteri della Commissione dovranno essere tali da assicurare al tempo stesso l'efficacia dell'azione pubblica e la garanzia dei diritti e degli interessi privati coinvolti. Ad una forte prerogativa di indagine e di intervento della Commissione dovrà corrispondere la pienezza del diritto di difesa degli operatori toccati. Le possibilità di intervento devono essere variegata e calibrate secondo le situazioni e gli obiettivi in gioco. Le caratteristiche dei prov-

vedimenti dovranno comunque essere «restituitori» piuttosto che «sanzionatori», miranti cioè più a ripristinare la situazione o l'interesse violato che a colpire, e tanto meno con misure penali, il colpevole.

La Commissione dovrà agire puntando sulla propria capacità persuasiva piuttosto che sull'esercizio di forme coercitive, e questo proprio in forza della autorevolezza e del prestigio dell'istituzione da costituire. La Commissione dovrà infatti essere composta da cinque membri nominati dai Presidenti della Camera e del Senato che assicurino e garantiscano il massimo livello di indipendenza e autorevolezza del meccanismo. Tale nomina, che avrà durata quinquennale, dovrà assolvere alla soddisfazione di requisiti ed incompatibilità rigorosi. Questa scelta sta anche a testimoniare il radicamento parlamentare dell'istituto: la Commissione è infatti chiamata a riferire annualmente alle Camere con un apposito rapporto sullo stato dell'informazione.

La Commissione dovrà ovviamente avere personalità giuridica di diritto pubblico, che la affranchi da qualsiasi «tutela» ministeriale; dovrà disporre di adeguate risorse e di autonomia di gestione finanziaria, della quale dovrà

rispondere alla Corte di conti. L'organico dovrà essere costituito da personale altamente qualificato; ci si potrà avvalere anche di consulenze «esterne».

La Commissione dovrà operare su base collegiale, ma potrà articolare la propria attività per meglio assolvere i propri compiti.

L'organismo che si propone di istituire è destinato ad incidere, e profondamente, sull'insieme delle pubbliche istituzioni operanti nel settore.

Si pongono quindi problemi di «scorporo», ad esempio, del servizio per l'editoria dalla direzione generale della Presidenza del Consiglio, dove è oggi inserito, per ricomprenderlo nel nuovo organismo. La stessa Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI perderebbe, a vantaggio dell'istituenda Commissione, alcune delle funzioni che attualmente esercita. Il garante per l'editoria, infine, dovrebbe essere tendenzialmente assorbito dalla nuova autorità, in modo tale però da consentire che la preziosa esperienza accumulata dall'organo e da chi lo impersona trovino, senza soluzioni di continuità, spazio all'interno della Commissione nazionale per le comunicazioni, oggetto della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione)*

1. È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le comunicazioni.

2. La Commissione nazionale per le comunicazioni ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 2.*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, nominati di intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, salvo quanto previsto, in sede di prima applicazione della presente legge, dal successivo articolo 26. Essi sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, che svolgano o abbiano svolto le funzioni di giudice costituzionale, di magistrato di Cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, di professore universitario ordinario nelle discipline giuridiche, economiche, aziendali o dell'informazione, o che siano esperti di riconosciuta competenza e valore nel settore delle comunicazioni di massa. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, pena la decadenza dall'ufficio, alcuna attività imprenditoriale, professionale o di lavoro dipendente, nè essere amministratori di enti pubblici o privati, nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.

3. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati di ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

4. Al presidente e ai membri della Commissione è assegnato un emolumento pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Art. 3.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente. Non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

2. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 4.

(Potestà regolamentare)

1. La Commissione delibera, emanando appositi regolamenti, le norme relative alla propria organizzazione ed al proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso il rapporto tra il presidente e i commissari, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

2. Le deliberazioni con cui la Commissione approva i regolamenti di cui al comma 1, sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica che, entro venti giorni dal ricevimento, possono formulare osservazioni. I regolamenti divengono esecutivi qualora non siano state formulate osservazioni entro il termine predetto.

Art. 5.

(Gestione finanziaria)

1. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. La Commissione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno, e il rendiconto della gestione finanziaria entro il 30 aprile di ogni anno. Quest'ultimo è soggetto al controllo della Corte di conti.

Art. 6.

(Personale)

1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le comunicazioni. La pianta organica è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta della Commissione.

2. Con il regolamento che disciplina l'ordinamento delle carriere può essere prevista, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale. Quest'ultimo risponde del suo operato alla Commissione, che delibera la sua nomina con non meno di quattro voti favorevoli.

3. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla stessa Commissione e svolti secondo bandi appositamente emanati.

4. La Commissione può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

5. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici problemi, remunerabili a titolo di prestazione professionale.

6. Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione anche quando le eventuali irregolarità e violazioni contestate assumano la veste di reati.

Art. 7.

*(Rapporti con pubbliche amministrazioni,
e difesa in giudizio)*

1. La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.

2. Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali

ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 8.

*(Rapporto annuale
sullo stato dell'informazione)*

1. Il presidente della Commissione informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo, e trasmette loro le notizie e i dati di volta in volta richiesti.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto generale sullo stato dell'informazione, riferito all'anno precedente, e corredato da una più specifica relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

Art. 9.

(Sezioni decentrate)

1. Sono istituite, con sede in ogni capoluogo di Regione, sezioni decentrate su base regionale della Commissione nazionale per le comunicazioni.

2. Le sezioni decentrate sono composte da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nomi. Essi durano in carica cinque anni, e possono essere rinnovati. Il loro mandato è gratuito.

3. Alle sezioni decentrate della Commissione nazionale per le comunicazioni è addetto personale avente con la Commissione nazionale per le comunicazioni rapporto di impiego o altro rapporto di lavoro o di collaborazione professionale, di cui al precedente articolo 6.

4. Esse svolgono le funzioni attribuite ai Comitati regionali di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e le altre funzioni ad esse attribuite con regolamento adottato dalla Commissione nazionale per le comunicazioni ai sensi del precedente articolo 4, e contenente altresì norme per l'organizzazione e il funzionamento delle sezioni decentrate.

5. L'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Art. 10.

(Tenuta del registro nazionale delle imprese di comunicazione di massa)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni tiene il registro nazionale delle imprese di comunicazione di massa, a cui devono iscriversi le imprese operanti nei settori della stampa quotidiana e settimanale, dell'emittenza radiotelevisiva, della produzione, distribuzione e commercializzazione di programmi per i mezzi di comunicazione e della raccolta pubblicitaria relativa a questi settori.

Art. 11.

(Controlli di trasparenza)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni vigila sull'osservanza delle norme intese ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e gestionali delle imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di comunicazione di massa.

Art. 12.

(Controlli per la tutela della concorrenza e del pluralismo)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni vigila sulla osservanza, da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale delle comunicazioni di massa, delle norme intese ad impedire la formazione di concentrazioni e posizioni dominanti, comunque realizzate, nonché delle norme intese a vietare e sanzionare comportamenti anticoncorrenziali da parte delle imprese medesime.

Art. 13.

(Norme sulla comunicazione pubblicitaria)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge sulla disciplina della comunicazio-

ne pubblicitaria, con particolare riguardo alle norme in tema di interruzione dei programmi radiotelevisivi con comunicati pubblicitari, e in tema di limiti alle sponsorizzazioni.

Art. 14.

*(Norme sull'esercizio
della professione giornalistica)*

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni esercita, in coordinamento con l'Ordine nazionale dei giornalisti e con la Federazione nazionale della stampa italiana, le funzioni ad essa attribuite dalla legge per la tutela e la promozione della professione giornalistica, e per il corretto svolgimento del rapporto tra aziende editoriali e operatori professionali dell'informazione.

Art. 15.

(Contributi all'editoria minore)

1. Nel caso di contestazioni circa l'applicazione dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, la decisione è devoluta, su istanza di chi intende far valere il proprio diritto ai contributi stessi, alla Commissione nazionale per le comunicazioni.

2. La Commissione si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Art. 16.

*(Concessioni e autorizzazioni)
all'emittenza radiotelevisiva privata)*

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni delibera in ordine alle domande di concessione per l'installazione e l'esercizio di emittenti televisive e adotta i provvedimenti di sua competenza in materia di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche.

2. Delibera altresì in ordine alle domande di autorizzazione per la installazione e l'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri.

Art. 17.

(Controlli e sanzioni)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni esercita i controlli intesi ad accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, e, nei casi previsti dalla legge, delibera sulla sospensione, sulla revoca o sulla decadenza delle autorizzazioni e concessioni.

Art. 18.

*(Quote di autoproduzione,
e di produzione italiana o comunitaria)*

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni vigila sull'osservanza, da parte delle emittenti radiotelevisive, dei limiti minimi fissati per la trasmissione di programmi autoprodotti, nonché di programmi italiani e comunitari.

Art. 19.

(Limiti orari delle trasmissioni pubblicitarie)

1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive non può eccedere, per le diverse categorie di emittenti come di seguito indicate, le seguenti quote riferite ai tempi settimanali e orari di trasmissione:

a) per la concessionaria radiotelevisiva pubblica, il 5 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alle trasmissioni di programmi, e il 10 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione;

b) per le reti televisive private di ambito ultralocale, il 10 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alle trasmissioni di programmi, e il 12 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione;

c) per le emittenti televisive di ambito locale, il 12 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alle trasmissioni di programmi, e il 16 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.

2. Ove se ne ravvisi la necessità ai fini di una

più equilibrata distribuzione della pubblicità o per altre ragioni di pubblico interesse, i limiti di cui al comma 1 possono essere variati, a scadenze non inferiori al biennio, con motivato provvedimento della Commissione nazionale per le comunicazioni.

3. La Commissione nazionale per le comunicazioni vigila sul rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di accertate violazioni dei limiti stessi, può imporre alle emittenti responsabili il rispetto, per un periodo definito, di limiti di pubblicità inferiori a quelli di cui ai predetti commi, e tali da compensarne l'accertata eccedenza.

4. Nel caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cui al comma 3, così come nel caso di ulteriore violazione dei prescritti limiti di affollamento pubblicitario, da parte delle emittenti private, la Commissione nazionale per le comunicazioni può, a seconda delle gravità dell'infrazione, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione. Ove la mancata ottemperanza o l'ulteriore violazione siano accertate a carico della concessionaria pubblica, la Commissione nazionale per le comunicazioni ne informa l'amministrazione concedente per i provvedimenti di sua competenza.

5. Sono abrogati l'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 3-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 20.

(Rilevazione e diffusione degli indici di ascolto televisivo)

1. Anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 18, la Commissione nazionale per le comunicazioni provvede, con mezzi adeguati e avvalendosi, se del caso, di organismi esterni pubblici o privati, alla rilevazione ed alla diffusione degli indici di ascolto della RAI e delle emittenti radiotelevisive titolari di concessione a trasmettere su scala ultralocale.

Art. 21.

(Trasmissioni e sondaggi preelettorali)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge sulla disciplina delle trasmissioni televisive preelettorali e sui limiti alla diffusione dei risultati di sondaggi preelettorali.

Art. 22.

(Richiesta di dati, notizie, atti e documenti)

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza e dei controlli di cui agli articoli precedenti, la Commissione nazionale per le comunicazioni può richiedere alle società od enti iscritti nel registro nazionale delle imprese di comunicazione di massa la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati.

Art. 23.

(Procedimento)

1. La Commissione nazionale per le comunicazioni, in caso di inosservanza delle norme sulla attuazione delle quali le è attribuito potere di vigilanza, o di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o nelle concessioni, o nei regolamenti o nelle delibere da essa emanati, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine, la Commissione diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminare, nei modi indicati dalla Commissione stessa, le conseguenze già verificatesi, entro il termine all'uopo assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista

e le relative conseguenze non siano state rimosse entro il termine di cui al comma 2, la Commissione delibera la sospensione della efficacia dell'autorizzazione della concessione per un periodo da tre a dodici mesi, ovvero, nei casi di recidiva, la decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

4. Sono salve le norme che prevedono l'applicazione, da parte della Commissione nazionale per le comunicazioni, di sanzioni e rimedi particolari.

Art. 24.

(Iniziativa del procedimento)

1. Il procedimento di cui al precedente articolo 22 può essere avviato dalla Commissione di ufficio, ovvero su circostanziata denuncia di imprese concorrenti o di associazioni aventi come scopo statutario la tutela e la promozione degli interessi del pubblico dei destinatari di massa.

2. Nel caso di circostanziata denuncia ai sensi del comma 1, ove la Commissione non ritenga di darvi seguito, è tenuta a darne notizia, con adeguata motivazione, all'autore della denuncia stessa entro 90 giorni dalla ricezione di questa.

Art. 25.

(Sanzioni penali)

1. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

Art. 26.

(Impugnazione degli atti)

1. I ricorsi contro gli atti e i provvedimenti della Commissione nazionale per le comunicazioni sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali.

Art. 27.

(Garante per l'attuazione
della legge sull'editoria)

1. Il Garante per l'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è soppresso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Garante per l'editoria *pro tempore* è, di diritto, membro della Commissione nazionale per le comunicazioni.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 4 miliardi a far tempo dall'esercizio 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli esercizi 1989 e 1990 della voce «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE».

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 27, è soppresso il capitolo 2982 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.